I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3061/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha negoziato un accordo con la Repubblica popolare cinese, in appresso denominata «Cina», sugli scambi di prodotti tessili;

considerando che la Comunità e la Cina hanno concordato che le disposizioni di detto accordo saranno applicate integralmente dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1983;

considerando che è opportuno istituire, ai fini dell'attuazione del presente accordo e per tener conto delle sue particolarità, uno specifico regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Cina;

considerando che l'applicazione di questi limiti quantitativi, in conformità dell'accordo negoziato con la Cina, richiede l'instaurazione di una speciale procedura di gestione; che occorre stabilire che detta gestione comune venga decentrata mediante una ripartizione dei limiti quantitativi tra gli Stati membri e che le autorità di questi ultimi rilascino le autorizzazioni di importazione secondo il sistema di duplice controllo definito negli accordi stessi;

considerando che, per consentire l'uso ottimale dei limiti quantitativi, la loro ripartizione deve avvenire secondo le esigenze di approvvigionamento che si manifestano nei vari Stati membri e secondo gli obiettivi quantitativi fissati dal Consiglio; che però, date le notevoli disparità che ancora esistono tra le condizioni alle quali sono attualmente subordinate le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri nonché la speciale sensibilità dell'industria tessile comunitaria, queste condizioni d'importazione possono essere uniformate unicamente per gradi; che, pertanto, la ripartizione potrà adeguarsi soltanto progressivamente a queste esigenze di approvvigionamento;

considerando che occorre inoltre definire procedure rapide ed efficaci per modificare i limiti quantitativi e la loro ripartizione per tener conto dell'andamento delle correnti di scambio, delle esigenze di importazioni supplementari e degli obblighi che incombono alla Comunità in virtù dell'accordo con la Cina;

considerando che per i prodotti tessili non soggetti a limitazione quantitativa l'accordo stabilisce una procedura di consultazione per ricercare, in determinate circostanze, un accordo con la Cina sull'applicazione di limiti quantitativi; che è necessario prevedere una procedura con la quale la Comunità possa introdurre limiti quantitativi in attesa della conclusione di tali consultazioni o in conseguenza di esse o qualora dette consultazioni non conducano ad un accordo;

considerando che è pertanto opportuno instaurare una procedura rapida ed efficace per introdurre questi limiti quantitativi e per concludere accordi con la Cina;

considerando che in pratica è opportuno ricorrere, per le ragioni sopra esposte, al comitato di gestione già istituito dal regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi [1],

---

[1] GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica all'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato I e originari della Cina.

2. La designazione e l'identificazione dei prodotti di cui all'allegato I sono fondate sulla nomenclatura della tariffa doganale comune e sulla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (Nimexe), fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4.

3. Fatto salvo il presente regolamento, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta a restrizioni quantitative o a misure d'effetto equivalente.

Articolo 2

1. L'origine dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, viene determinata in conformità delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

2. Le modalità di controllo dell'origine dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono definite negli allegati III e VI.

Articolo 3

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato IV, originari della Cina e spediti nel periodo 1° gennaio 1980 — 31 dicembre 1983, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati in detto allegato.

2. La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti la cui importazione è soggetta ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di una autorizzazione d'importazione o di un documento equivalente, rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 10.

3. Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dalla Cina.

4. Ove risultasse necessario, per evitare che una successiva modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune o della nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri (Nimexe) provochi una riduzione dei limiti quantitativi, la definizione dei limiti quantitativi fissati nell'allegato IV e delle categorie di prodotti ai quali essi si applicano può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 14.

5. All'insieme delle esportazioni di prodotti tessili originari della Cina, inclusi quelli ottenuti su telai azionati a mano ed i prodotti folcloristici, compresi nelle categorie di cui all'articolo 1 si applica un sistema di duplice controllo, come descritto in appresso.

6. In caso di importazioni nella Comunità, a prezzi anormalmente bassi, di prodotti tessili di cui all'allegato I originari della Cina si applicano le disposizioni dell'allegato IX.

7. Per i prodotti soggetti a limitazioni quantitative già concordate nell'accordo con la Cina o fissate successivamente in forza dell'articolo 11 del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'allegato V fatte salve le disposizioni del paragrafo 6 e dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4.

8. Le importazioni dei prodotti non soggetti a limitazioni quantitative sono subordinate alla presentazione di un documento di importazione rilasciato secondo le stesse modalità di quelle relative al rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'allegato V, fatte salve le disposizioni del paragrafo 6 e dell'articolo 11, in particolare del suo paragrafo 7. Detto documento di importazione è rilasciato dietro presentazione del certificato di imbarco rilasciato dalle competenti autorità cinesi il cui modello figura nell'allegato VII.

9. La dichiarazione o domanda con la quale l'importatore intende ottenere l'autorizzazione di importazione o il relativo documento deve essere corredata della licenza di esportazione o del certificato di imbarco corrispondente nonché, su richiesta degli Stati membri, di una copia del contratto d'acquisto o di un'equivalente prova del prezzo.

Articolo 4

1. I prodotti la cui importazione non era soggetta a una limitazione quantitativa anteriormente al 1° gennaio 1980 e che erano inoltrati nella Comunità a tale data, non sono soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3, sempre che siano stati spediti dalla Cina, anteriormente al 1° gennaio 1980 e che siano stati messi in libera pratica nella Comunità anteriormente al 1° aprile 1980.

2. La messa in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta a una limitazione quantitativa anteriormente al 1° gennaio 1980 e che sono stati spediti prima di tale data rimane subordinata, a partire dalla stessa data, alla presentazione degli stessi documenti e alle stesse condizioni di importazione stabilite anteriormente al 1° gennaio 1980.

Articolo 5

1. I limiti quantitativi di cui all'articolo 3 non si applicano ai prodotti ammessi sul territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento attivo o in altro regime di sospensione, sempre che, nel quadro di tale regime, sia stato dichiarato che detti prodotti sono destinati alla riesportazione da questo territorio tali e quali o dopo trasformazione.

La successiva messa in libera pratica dei prodotti di cui al primo comma è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione o documento equivalente, rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, e viene imputata sul limite quantitativo fissato per l'anno a cui si riferisce la licenza d'esportazione.

2. Se le autorità degli Stati membri accertano che importazioni di prodotti tessili sono state imputate su un limite quantitativo fissato in applicazione dell'articolo 3 e che questi prodotti sono stati successivamente riesportati al di fuori della Comunità, essi ne informano la Commissione e rilasciano per gli stessi prodotti e gli stessi quantitativi autorizzazioni d'importazione supplementari, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

Queste autorizzazioni e le importazioni effettuate in base ad esse non vengono imputate sul limite quantitativo corrispondente per l'anno in corso o per quello seguente.

3. I limiti quantitativi, salvo che per le categorie 2 e 3, fissati nell'allegato IV o i livelli risultanti dall'applicazione del tasso di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 possono essere superati del 10 % purché le importazioni che determinano tale superamento siano importazioni di prodotti artigianali e del folclore di cui all'allegato VIII, originarie della Cina.

4. Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano soltanto ai prodotti corredati di un certificato emesso dalle autorità cinesi, conforme al modello di cui all'appendice dell'allegato VIII e che soddisfano le condizioni specificate nell'allegato VIII.

Articolo 6

Per consentire alle industrie tessili e dell'abbigliamento comunitarie di beneficiare di tutti i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato IV e in particolare di quelli stabiliti per le categorie 2, 3 e 37 e per contribuire ad un migliore approvvigionamento di dette industrie in prodotti di seta grezza, cascami di seta, angora e cachemire, la Commissione, su richiesta degli Stati membri, presenta alle autorità cinesi, entro il 1° dicembre di ogni anno di applicazione dell'accordo, l'elenco delle imprese produttrici e trasformatrici interessate, indicando, ove necessario, i quantitativi di prodotti richiesti da dette imprese.

Articolo 7

1. La ripartizione dei limiti quantitativi introdotti a norma dell'articolo 11 avviene in modo da consentire l'uso ottimale di questi limiti quantitativi e da raggiungere progressivamente una penetrazione più equilibrata dei mercati mediante una migliore ripartizione degli oneri tra gli Stati membri.

2. Ove risultasse necessario, in particolare a motivo dell'evoluzione delle correnti commerciali, la ripartizione dei limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 viene adattata in base alla procedura prevista all'articolo 14 e secondo i criteri definiti al paragrafo 1, onde garantire il loro uso ottimale.

Articolo 8

1. La Cina, previa notifica alla Commissione, può utilizzare le quote attribuite agli Stati membri secondo le seguenti modalità:

a) L'uso anticipato nel corso di un anno di una parte di una quota fissata per l'anno seguente è autorizzato per ciascuna categoria di prodotti sino a concorrenza del 5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.

   Queste importazioni anticipate vengono dedotte dalle aliquote corrispondenti fissate per l'anno successivo.

b) Il riporto dei quantitativi che restano inutilizzati durante un anno sulla quota corrispondente dell'anno successivo è autorizzato sino a concorrenza del 5 % della quota dell'anno di utilizzazione effettiva.

Per ciascuna delle categorie di prodotti soggette a limitazione quantitativa è tuttavia autorizzato un riporto dei quantitativi inutilizzati nel 1979 a concorrenza del 10 % dei limiti quantitativi stabiliti per il 1980.

Per le categorie che beneficiano del regime di cui al comma precedente, per il 1980 non è autorizzato alcun ricorso alle disposizioni riguardanti l'anticipo.

c) I trasferimenti di quantitativi tra le categorie del gruppo I sono consentiti soltanto nei seguenti casi:

— i trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 sono autorizzati sino a concorrenza del 5 % della quota fissata per la categoria di destinazione;

— i trasferimenti tra le categorie 2 e 3 sono disciplinati dalle disposizioni dell'appendice all'allegato IV;

— i trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 sono autorizzati sino a concorrenza del 5 % della quota fissata per la categoria di destinazione.

I trasferimenti di quantitativi tra le varie categorie dei gruppi II, III, IV e V sono consentiti a partire da una qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V sino a concorrenza del 5 % della quota fissata per la categoria di destinazione.

La tabella delle equivalenze da applicare ai trasferimenti suindicati è riportata nell'allegato I.

2. Il ricorso da parte della Cina alle disposizioni del paragrafo 1 viene notificato dalla Commissione alle autorità dello Stato membro interessato, le quali autorizzano le importazioni in questione in conformità del sistema di duplice controllo definito negli allegati V e VI.

3. Quando la quota di uno Stato membro è stata aumentata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 o di quelle dell'articolo 9 o quando sono state create in questo Stato membro possibilità d'importazioni supplementari a norma dell'articolo 9, non si tiene conto di questi aumenti e delle possibilità d'importazioni supplementari nell'applicare, per l'anno in corso o per quelli seguenti, le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 9

1. Gli Stati membri che constatano un'esigenza di importazioni supplementari per il loro consumo interno o che prevedono che la loro quota non venga integralmente usata, ne informano la Commissione.

2. I limiti quantitativi di cui all'articolo 3 possono essere aumentati secondo la procedura prevista all'articolo 14, qualora si manifestassero esigenze di importazioni supplementari.

3. Su richiesta di uno Stato membro che constati esigenze di importazioni supplementari in occasione di fiere o quando abbia rilasciato autorizzazione d'importazione o documenti equivalenti per l'80 % della sua quota, la Commissione, previa consultazione orale o scritta degli Stati membri in seno al comitato di cui all'articolo 13, può dare la possibilità di importazioni supplementari in tale Stato membro.

In casi urgenti, la Commissione apre la consultazione in sede di comitato entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla ricevuta della richiesta dello Stato membro interessato e delibera entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla stessa data.

Articolo 10

1. Le autorità degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a concorrenza delle loro quote, tenendo conto dei provvedimenti disposti in applicazione degli articoli 5, 7, 8 e 9.

2. Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati in conformità degli allegati V e VI.

3. I quantitativi di prodotti coperti dalle autorizzazioni d'importazione o dai documenti equivalenti di cui all'articolo 3 vengono imputati sulla quota dello Stato membro che ha rilasciato tali autorizzazioni o tali documenti.

Articolo 11

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato I, originari della Cina e non soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 3, è subordinata alle seguenti disposizioni, alle condizioni sotto indicate.

2. La Commissione — di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro — può chiedere l'apertura di consultazioni con la Cina per raggiungere un accordo su un appropriato livello di limitazione per ogni categoria di prodotti qualora constati, tramite il sistema di duplice controllo, che il volume totale coperto dai certificati di imbarco rilasciati dalle autorità cinesi, per la categoria in questione, nel corso

di un anno di applicazione dell'accordo sta per raggiungere o superare il livello risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali:

— 0,2 % se la categoria è del gruppo I,

— 1,5 % se la categoria è del gruppo II,

— 5 % se la categoria è dei gruppi III, IV e V

delle importazioni totali del precedente anno civile nella Comunità di prodotti della stessa categoria, fatte salve le disposizioni del paragrafo 10.

3. Tali consultazioni con la Cina si possono chiedere anche per raggiungere un accordo su un appropriato livello di limitazione regionale per ogni categoria di prodotti qualora si constati che il volume totale coperto dai certificati di imbarco rilasciati dalle autorità cinesi, nel corso di un anno di applicazione dell'accordo, per ogni categoria di prodotti sta per raggiungere o superare, rispetto ai quantitativi totali calcolati per tutta la Comunità in base alla percentuale di cui al paragrafo 2, la percentuale fissata in quella regione nella seguente tabella:

Germania	28,5 %,
Benelux	10,5 %,
Francia	18,5 %,
Italia	15 %,
Danimarca	3 %,
Irlanda	1 %,
Regno Unito	23,5 %.

4. Per i prodotti soggetti a contingentamento in virtù dei regimi autonomi di importazione al momento della sigla dell'accordo, tali consultazioni sono aperte negli otto giorni successivi alla richiesta di uno Stato membro.

Per gli altri prodotti, la decisione di tenere consultazioni è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 14.

La decisione deve essere presa entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazioni. Qualora la decisione sia presa nel senso che si debba procedere a tali consultazioni, queste si aprono entro 8 giorni lavorativi dalla data della relativa decisione.

5. In attesa della conclusione delle consultazioni, entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui la relativa richiesta è stata notificata alla Cina in conformità del paragrafo 8 è istituito un limite quantitativo per le importazioni nella Comunità oppure, su richiesta degli Stati membri, in una o più regioni ad un livello non inferiore a quello di cui alla notifica della richiesta di consultazioni né a quello risultante dall'applicazione del tasso di cui al paragrafo 2 e nemmeno ai livelli delle importazioni 1978 dei prodotti della stessa categoria, originari della Cina.

Questo limite quantitativo rimane in vigore finché viene sostituito da un limite definitivo istituito a seguito delle consultazioni o finché, a seguito di tali consultazioni ed in conformità del presente articolo, è presa la decisione che non viene istituito alcun limite definitivo.

6. L'introduzione di un limite quantitativo non preclude l'importazione di prodotti coperti da questo limite quantitativo ma spediti dalla Cina prima della data in cui è stata notificata alla Cina la richiesta di consultazioni. Ne viene data notizia mediante una comunicazione della Commissione, pubblicata immediatamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

7. Nel caso di prodotti soggetti a contingentamento in virtù dei regimi autonomi d'importzione al momento della sigla dell'accordo con la Cina, uno Stato membro può, ove siano riunite le condizioni di cui al paragrafo 3, sospendere il rilascio del documento di importazione purché ne informi la Commissione entro un termine di 7 giorni lavorativi dalla data in cui tale documento di importazione è stato richiesto da un importatore. L'importatore deve a sua volta esserè informato senza indugio. Non appena istituito il limite quantitativo di cui al paragrafo 5, il rilascio dei documenti di importazione viene ripreso entro e non oltre il livello del limite quantitativo in questione, sempre fatte salve le disposizioni del paragrafo 6.

8. Ove siano aperte consultazioni con la Cina, la Commissione può chiedere alla Cina di sospendere o limitare al livello indicato dalla Commissione, a decorrere dalla data di notifica della richiesta di consultazione e in attesa di una soluzione di reciproca soddisfazione, le esportazioni della categoria di prodotti in questione nella Comunità o in una o più regioni di quest'ultima.

Le consultazioni con la Cina possono dar luogo alla conclusione di un accordo tra la Cina e la Comunità che stabilisca che i limiti quantitativi decisi vengano gestiti secondo il sistema di duplice controllo.

Le consultazioni sono condotte in conformità con le seguenti norme:

— la Commissione notifica alla Cina la richiesta di consultazioni;

— la richiesta di consultazioni è seguita, entro un ragionevole periodo di tempo e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della notifica, da una relazione che espone le condizioni che, a parere della Commissione, giustificano la presentazione di una tale richiesta;

— la Commissione inizia consultazioni al più tardi entro un mese dalla notifica della richiesta al fine di giungere ad un accordo o ad una conclusione reciprocamente accettabile entro e non oltre un mese.

9. Se entro il suddetto termine di un mese la Comunità e la Cina non giungono ad una soluzione soddisfacente, le importazioni della categoria di prodotti in causa possono essere sottoposte ad un limite quantitativo definitivo fissato ad un livello annuale non inferiore al livello raggiunto dalle importazioni di detti prodotti ed indicato nella richiesta di consultazione.

10. Qualora, per una particolare categoria di prodotti, si applichino le disposizioni del paragrafo 2, il livello da prendere in considerazione è quello più alto raggiunto per la categoria di prodotti in causa in uno qualsiasi degli ultimi due anni precedenti l'anno di applicazione del provvedimento che ha introdotto il limite quantitativo.

11. Qualora risultasse necessario, in seguito all'evoluzione delle importazioni totali nella Comunità di un prodotto soggetto a un limite quantitativo fissato in virtù dei paragrafi da 5 a 9, il livello annuo di questo limite quantitativo è aumentato, previa consultazione con la Cina secondo la procedura di cui al paragrafo 8, per assicurare il rispetto delle condizioni definite nei paragrafi 2 e 3.

12. I limiti quantitativi stabiliti in virtù del presente articolo formano oggetto di un regolamento della Commissione e sono gestiti in conformità agli articoli da 3 a 10.

Articolo 12

1. Per ogni limite quantitativo di cui all'allegato IV, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi 10 giorni di ciascun mese, i quantitativi totali per i quali sono state rilasciate durante il mese precedente autorizzazioni di importazione, nell'unità appropriata, per paese d'origine e categoria di prodotti.

2. Per i prodotti tessili elencati negli allegati I e II, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i 30 giorni successivi alla fine di ogni mese, i quantitativi totali importati durante il mese, per codice Nimexe e nelle unità, comprese eventualmente le unità supplementari, del codice Nimexe.

Le importazioni saranno ripartite secondo le procedure statistiche in vigore; esse sono espresse in quantità ed in valore, in modo da permettere una valutazione dell'evoluzione della bilancia commerciale con la Cina in materia di prodotti tessili.

3. Gli Stati membri notificano ogni mese alla Commissione, entro i 30 giorni successivi alla fine di ogni mese, i quantitativi dei prodotti indicati all'allegato VIII, paragrafo 1, nell'unità appropriata e per categoria di prodotti.

4. Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno, i dati statistici dell'anno precedente relativi alle esportazioni. I dati statistici per prodotto alla produzione e al consumo verranno trasmessi secondo modalità da stabilire successivamente in applicazione della procedura di cui all'articolo 14.

5. Quando la natura dei prodotti o speciali situazioni lo rendono necessario, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, modificare la periodicità delle informazioni di cui sopra, secondo la procedura prevista all'articolo 14.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, qualsiasi altro dato ritenuto necessario, secondo la stessa procedura, per garantire l'osservanza degli impegni concordati tra la Comunità e la Cina.

Articolo 13

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita all'articolo 14, il comitato menzionato in detto articolo è, ai sensi del presente regolamento e per la sua durata, il «comitatio dei tessili» istituito in base all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio.

Articolo 14

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure

nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è assegnata la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure prospettate quando sono conformi al parere del comitato.

   b) Quando le misure prospettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

   c) Se, entro un mese dalla consultazione del Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 15

Il comitato può essere consultato su ogni altro problema, sollevato dal suo presidente, che riguardi l'applicazione del presente regolamento, su iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 16

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le misure prese in applicazione del presente regolamento, nonché ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa relativa al regime d'importazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 17

Le modifiche e gli adeguamenti apportati agli allegati del presente regolamento necessari per tener conto delle modifiche o della scadenza dell'accordo con la Cina o della conclusione, della modifica o della scadenza di qualsiasi altro accordo con la Cina o delle modifiche apportate alla normativa comunitaria in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi d'importazione comuni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

ALLEGATO I

di cui all'articolo 1

L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bébés)» include anche gli indumenti per ragazza fino alla misura commerciale 86 compresa.

In mancanza di precisazioni quanto alla materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114, tali prodotti si intendono come esclusivamente costituiti di lana o di peli fini, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali.

GRUPPO I

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	55.05-13; 19; 21; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 41; 45; 46; 48; 52; 58; 61; 65; 67; 69; 72; 78; 92; 98		
2 (1)	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto di garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglie annodate:	55.09-01; 02; 03; 04; 05; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 29; 31; 33; 35; 37; 38; 39; 41; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 92; 93; 97		
	a) di cui altri, non greggi né imbianchiti	55.09-03; 04; 05; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 70; 71; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 92; 93; 97		
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia:	56.07-01; 04; 05; 07; 08; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 26; 27; 28; 32; 33; 34; 36		
	a) di cui altri, non greggi né imbianchiti	56.07-01; 05; 07; 08; 13; 14; 16; 18; 21; 23; 26; 27; 28; 33; 34; 36		

(1) La categoria 2 include tessuti di cotone (garza assorbente) non impregnati o impregnati di sostanze farmaceutiche della voce 30.04 della tariffa doganale comune.

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	60.04-19; 20; 22; 23; 24; 26; 41; 50; 58; 71; 79; 89	6,48	154
5	Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)], a maglia non elastica né gommata	60.05-01; 27; 28; 29; 30; 33; 36; 37; 38	4,53	221
6	Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo Pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	61.01-62; 64; 66; 72; 74; 76 61-02-66; 68; 72	1,76	568
7	Camicette, camicette-bluse e bluse, a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini	60.05-22; 23; 24; 25 61.02-78; 82; 84	5,55	180
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo	61.03-11; 15; 19	4,60	217

GRUPPO II

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
9	Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna Biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone	55.08-10; 30; 50; 80 62.02-71		
10	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnata o ricoperta di materie plastiche	60.02-40	10,14 paia	99
11	Guanti a maglia non elastica né gommata, esclusi quelli della categoria 10	60.02-50; 60; 70; 80	24,6 paia	41
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	60.03-11; 19; 20; 27; 30; 90	24,3 paia	41
13	Mutande, mutandine e slips per uomo e per ragazzo, mutande, mutandine e slips per donna, per ragazza e per bambini, ad eccezione dei bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	60.04-48; 56; 75; 85	17	59
14 A	Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, per uomo e per ragazzo	61.01-01	1,0	1 000
14 B	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli della categoria 14 A	61.01-41; 42; 44; 46; 47	0,72	1 389
15 A	Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, per donna, per ragazza e per bambini	61.02-05	1,1	909
15 B	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi gli indumenti della categoria 15 A	61.02-31; 32; 33; 35; 36; 37; 39; 40	0,84	1 190
16	Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi, che vengono ordinati, preparati, trasportati e di solito venduti insieme), esclusi quelli da sci	61.01-51; 54; 57	0,80	1 250
17	Giacche e giacchette, tessute, per uomo e per ragazzo	61.01-34; 36; 37	1,43	700

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
18	Sottovesti, tessute, escluse le camicie e le camicette, per uomo e per ragazzo	61.03-51; 55; 59; 81; 85; 89		
19	Fazzoletti da naso, di tessuto, di valore non superiore a 15 UCE/per kg netto	61.05-30; 99	55,5	18
20	Biancheria da letto, tessuta	62.02-11; 19		
21	Eskimo; giacche a vento, giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti	61.01-29; 31; 32 61.02-25; 26; 28	2,3	435
22	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco non preparati per la vendita al minuto: a) di cui, acrilici	56.05-03; 05; 07; 09; 11; 13; 15; 19; 21; 23; 25; 28; 32; 34; 36; 38; 39; 42; 44; 45; 46; 47 56.05-21; 23; 25; 28; 32; 34; 36		
23	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	56.05-51; 55; 61; 65; 71; 75; 81; 85; 91; 95; 99		
24	Pigiami a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo	60.04-47; 73	2,8	357
25	Pigiami e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, [ad eccezione dei bambini piccoli (bébés)]	60.04-51; 53; 81; 83	4,3	233
26	Abiti interi tessuti ed abiti interi a maglia, per donna, per ragazza e per bambini [ad eccezione dei bambini piccoli (bébés)]	60.05-41; 42; 43; 44 61.02-48; 52; 53; 54	3,1	323
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna, per ragazza e per bambini [ad eccezione dei bambini piccoli (bébés)], tessute o a maglia	60.05-51; 52; 54; 58 61.02-57; 58; 62	2,6	385
28	Pantaloni a maglia (esclusi gli shorts), non per bambini piccoli (bébés)	60.05-61; 62; 64	1,61	620

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
29	Abiti a giacca, completi giacca-gonna o giacca-pantaloni, tessuti (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi, che vengono ordinati, preparati, trasportati e di solito venduti insieme) per donna, per ragazza e per bambini [ad eccezione dei bambini piccoli (bébés)], esclusi quelli da sci	61.02-42; 43; 44	1,37	730
30 A	Pigiami e camicie da notte, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	61.04-11; 13; 18	4,0	250
30 B	Sottovesti tessute, esclusi i pigiami e le camicie da notte, per donna, per ragazza e per bambini [ad eccezione dei bambini piccoli (bébés)]	61.04-91; 93; 98		
31	Reggiseni, tessuti o a maglia	61.09-50	18,2	55

GRUPPO III

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone ricci del tipo spugna ed i nastri	58.04-07; 11; 15; 18; 41; 43; 45; 61; 63; 67; 69; 71; 75; 77; 78		
33	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di larghezza inferiore a 3 m; sacchi tessuti fabbricati con queste lamette e simili	51.04-06 62.03-96		
34	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di larghezza pari a 3 m o più	51.04-08		
35	Tessuti di fibre tessili sintetiche continue, esclusi quelli per pneumatici e quelli contenenti filati elastomeri:	51.04-11; 13; 15; 17; 18; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 32; 34; 36; 42; 44; 46; 48		
	a) di cui altri, non greggi né imbianchiti	51.04-15; 17; 18; 23; 25; 26; 27; 28; 32; 34; 42; 44; 46; 48		
36	Tessuti di fibre tessili artificiali continue, esclusi quelli per pneumatici e quelli contenenti filati elastomeri:	51.04-56; 58; 62; 64; 66; 72; 74; 76; 82; 84; 86; 88; 89; 93; 94; 95; 96; 97; 98		
	a) di cui altri, non greggi né imbianchiti	51.04-58; 62; 64; 72; 74; 76; 82; 84; 86; 88; 89; 94; 95; 96; 97; 98		
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia:	56.07-37; 42; 44; 48; 52; 53; 54; 57; 58; 62; 63; 64; 66; 72; 73; 74; 77; 78; 82; 83; 84; 87		
	a) di cui altri, non greggi né imbianchiti	56.07-37; 44; 48; 52; 54; 57; 58; 63; 64; 66; 73; 74; 77; 78; 83; 84; 87		
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine	60.01-40		
38 B	Tendine	62.02-09		

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
39	Biancheria da tavola, biancheria da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, esclusa quella di cotone riccio del tipo spugna	62.02-41; 43; 47; 65; 73; 77		
40	Tende (escluse le tendine) e manufatti per l'arredamento, tessuti	62.02-81; 89		
41	Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto, esclusi i filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m	51.01-05; 07; 08; 09; 11; 13; 16; 18; 21; 23; 26; 28; 32; 34; 38; 42; 44; 48		
42	Filati di fibre tessili artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, esclusi i filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m, e filati semplici non testurizzati di acetato	51.01-50; 61; 64; 66; 71; 76; 80		
43	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto	51.03-10; 20		
44	Filati di fibre tessili sintetiche continue, contenenti filati elastomeri	51.04-05		
45	Tessuti di fibre tessili artificiali continue, contenenti filati elastomeri	51.04-54		
46	Lane e peli fini, cardati o pettinati	53.05-10; 22; 29; 32; 39		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto	53.06-21; 25; 31; 35; 51; 55; 71; 75 53.08-11; 15		
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	53.07-01; 09; 21; 29; 40; 51; 59; 81; 89 53.08-21; 25		
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto	53.10-11; 15		
50	Tessuti di lana o di peli fini	53.11-01; 03; 07; 11; 13; 17; 20; 30; 40; 52; 54; 58; 72; 74; 75; 82; 84; 88; 91; 93; 97		

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
51	Cotone cardato o pettinato	55.04-00		
52	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	55.06-10; 90		
53	Tessuti di cotone a punto di garza	55.07-10; 90		
54	Fibre tessili artificiali in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati	56.04-21; 23; 25; 29		
55	Fibre tessili sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati	56.04-11; 13; 15; 16; 17; 18		
56	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	56.06-11; 15		
57	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	56.06-20		
58	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati	58.01-01; 11; 13; 17; 30; 80		
59	Tappeti, tessuti o a maglia, anche confezionati; tessuti detti Kélim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati	58.02-12; 14; 17; 18; 19; 30; 43; 49; 90		
	Feltri per ricoprire i pavimenti	59.02-01; 09		
60	Arazzi fatti a mano	58.03-00		
61	Nastri di larghezza non superiore a 30 cm e muniti di cimose tessute, incollate o fabbricate in altro modo, escluse le etichette e simili; bolduc	58.05-01; 08; 30; 40; 51; 59; 61; 69; 73; 77; 79; 90		
62	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati	58.06-10; 90		
	Filati di ciniglia; filati spiralati (esclusi i filati metallizzati ed i filati di crine spiralati); trecce in pezza; altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	58.07-31; 39; 50; 80		
	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci	58.08-11; 15; 19; 21; 29		

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
62 *(segue)*	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi	58.09-11; 19; 21; 31; 35; 39; 91; 95; 99		
	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	58.10-21; 29; 41; 45; 49; 51; 55; 59		
63	Stoffe a maglia non elastica né gommata, di fibre tessili sintetiche contenenti filati elastomeri	60.01-30		
	Stoffe in pezza a maglia elastica o gommata	60.06-11; 18		
64	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi (tipo pellicine), a maglia non elastica né gommata, in pezza, di fibre tessili sintetiche	60.01-51; 55		
65	Stoffe a maglia non elastica né gommata, esclusi i manufatti delle categorie 38 A, 63 e 64	60.01-01; 10; 62; 64; 65; 68; 72; 74; 75; 78; 81; 89; 92; 94; 96; 97		
66	Coperte	62.01-10; 20; 81; 85; 93; 95		
67	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (ad eccezione degli indumenti) a maglia non elastica né gommata	60.05-94; 95; 96; 97; 98; 99		
	Manufatti (esclusi i costumi da bagno), a maglia non elastica né gommata	60.06-92; 96; 98		

GRUPPO IV

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
68	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, per bambini piccoli (bébés)	60.04-02; 03; 04; 06; 07; 08; 10; 11; 12; 14		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini [ad eccezione dei bambini piccoli (bébés)]	60.04-54	7,8	128
70	Calze-mutande (dette anche bas-culottes, collants)	60.04-31; 33; 34	30,4	33
71	Indumenti esterni a maglia per bambini piccoli (bébés)	60.05-06; 07; 08; 09		
72	Costumi da bagno a maglia	60.05-11; 13; 15 60.06-91	10	100
73	Tute sportive a maglia non elastica né gommata	60.05-16; 17; 19	1,67	600
74	Abiti a giacca e completi (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi che vengono ordinati, preparati, trasportati e di solito venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per donna, per ragazza e per bambini [ad eccezione dei bambini piccoli (bébés)], esclusi quelli da sci	60.05-71; 72; 73; 74	1,54	650
75	Vestiti e completi (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi che vengono ordinati, preparati, trasportati e di solito venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci	60.05-66; 68	0,80	1 250
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo Spolverine, gonne-grembiule ed altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	61.01-13; 15; 17; 19 61.02-12; 14		
77	Calze di fibre tessili sintetiche per donna	60.03-24; 26	40 paia	25
78	Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa ed altri indumenti esterni, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 76 e 79	61.01-09; 24; 25; 26; 92; 94; 96		

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
79	Costumi da bagno, tessuti	61.01-22; 23 61.02-16; 18	8,3	120
80	Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés)	61.02-01; 03 61.04-01; 09		
81	Accappatoi da bagno, vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa ed altri indumenti esterni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 15 A, 15 B, 21, 26, 27, 29, 76, 79 e 80	61.02-07; 22; 23; 24; 86; 88; 92		
82	Sottovesti, escluse quelle per bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di lana, di peli fini o di fibre tessili artificiali	60.04-38; 60		
83	Indumenti esterni, a maglia non elastica né gommata, esclusi gli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75	60.05-04; 76; 77; 78; 79; 88; 90; 91; 92		
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, esclusi quelli a maglia	61.06-30; 40; 50; 60		
85	Cravatte, escluse quelle a maglia	61.07-30; 40; 90	17,9	56
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, esclusi i reggiseni, di tessuto o a maglia, anche elastici	61.09-20; 30; 40; 80	8,8	114
87	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	61.10-00		
88	Accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc., esclusi quelli a maglia	61.11-00		
89	Fazzoletti da naso di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 UCE per kg netto	61.05-20	59	17

GRUPPO V

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
90	Spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciati	59.04-11; 13; 15; 17; 18		
91	Tende	62.04-23; 73		
92	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati per pneumatici	51.04-03; 52 59.11-15		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene	62.03-93; 95; 97; 98		
94	Ovatta e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni), di materie tessili	59.01-07; 12; 14; 15; 16; 18; 21; 29		
95	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi i feltri per ricoprire i pavimenti	59.02-35; 41; 47; 51; 57; 59; 91; 95; 97		
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnate o spalmate, esclusi gli indumenti e gli accessori per oggetti di vestiario	59.03-11; 19; 30		
97	Reti, ottenute con l'impiego di spago, corde o funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	59.05-11; 21; 29; 91; 99		
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97	59.06-00		
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria	59.07-10; 90		
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	59.08-10; 51; 61; 71; 79		

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, esclusi quelli di fibre tessili sintetiche	59.04-80		
102	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati	59.10-10; 31; 39		
103	Tessuti gommati non a maglia, esclusi quelli per pneumatici	59.11-11; 14; 17; 20		
104	Tessuti impregnati o spalmati, esclusi quelli delle categorie 99, 100, 102 e 103; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	59.12-00		
105	Tessuti (esclusi quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	59.13-01; 11; 13; 15; 19; 32; 34; 35; 39		
106	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione	59.14-00		
107	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	59.15-10; 90		
108	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati	59.16-00		
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno, tessuti	62.04-21; 61; 69		
110	Materassi pneumatici, tessuti	62.04-25; 75		
111	Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende	62.04-29; 79		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114	62.05-10; 30; 93; 98		

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
113	Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia	62.05-20		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili	59.17-10; 29; 31; 39; 49; 51; 59; 71; 79; 91; 93; 95; 99		

ALLEGATO II

di cui all'articolo 12, paragrafo 2

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe 1979	Unità
115	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto	54.03-10; 31; 35; 37; 39; 50; 61; 69	tonnellate
116	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto	54.04-10; 90	tonnellate
117	Tessuti di lino o di ramiè	54.05-21; 25; 31; 35; 38; 51; 55; 61; 68	tonnellate
118	Biancheria da letto, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	62.02-15	tonnellate
119	Biancheria da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	62.02-61; 75	tonnellate
120	Tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia	62.02-01; 87	tonnellate
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè	59.04-60	tonnellate
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino o di sisal, esclusi quelli a maglia	62.03-91	tonnellate
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti di lino o di ramiè, esclusi quelli a nastro; scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia	58.04-80 61.06-90	tonnellate
124	Fibre tessili sintetiche	56.01-11; 13; 15; 16; 17; 18 56.02-11; 13; 15; 19 56.03-11; 13; 15; 19	tonnellate
125	Filati di fili sintetici	51.01-14; 25 51.02-12; 13; 15; 22; 24; 28	tonnellate
126	Fibre tessili artificiali	56.01-21; 23; 25; 29 56.02-21; 23; 25; 29 56.03-21; 23; 25; 29	tonnellate

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe (1979)	Unità
127	Filati artificiali continui	51.01-62; 73 51.02-41; 49	tonnellate
128	Filati grossolani cardati o pettinati	53.05-50	tonnellate
129	Filati di peli grossolani	53.09-10; 20	tonnellate
130 A	Filati di seta	50.04-10; 90 50.07-10	tonnellate
130 B	Filati di cascami di seta	50.05-10; 90; 99 50.07-90; 99	tonnellate
131	Filati di sisal	57.07-90	tonnellate
132	Filati di carta	57.07-20	tonnellate
133	Filati di canapa, ecc.	57.07-01; 03; 07	tonnellate
134	Filati di metallo	52.01-10; 90	tonnellate
135	Tessuti di peli grossolani	53.12-00	tonnellate
136	Tessuti di seta	50.09-01; 20; 31; 39; 41; 42; 44; 45; 47; 48; 61; 62; 64; 66; 69; 80 59.17-21	tonnellate
137	Velluti di seta	58.04-05 58.05-20	tonnellate
138	Tessuti di canapa ecc. e carta	57.11-10; 20; 90	tonnellate
139	Tessuti di fili di metallo	52.02-00	tonnellate
140	Stoffe a maglia di altre fibre	60.01-98	tonnellate

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe (1979)	Unità
141	Coperte di altre fibre	62.01-99	tonnellate
142	Tappeti di sisal, di canapa, ecc.	58.02-20; 60; 80	tonnellate
143 A	Articoli di abbigliamento di fibre non AMF, a maglia	60.04-09; 16; 29 60.05-21; 26; 31; 32; 39; 49; 75; 80; 93	tonnellate
143 B	Articoli di abbigliamento di fibre non AMF, di tessuto	61.01-38; 48; 58; 68; 78; 98 61.02-34; 41; 45; 47; 55; 64; 74; 76; 94 61.05-91 61.06-10 61.07-10	tonnellate
144	Feltri di peli grossolani	59.02-45	tonnellate
145	Corde di abaca	59.04-20	tonnellate
146 A	Spago per legare di sisal	59.04-31	tonnellate
146 B	Altri spaghi e corde di sisal	59.04-35; 38	tonnellate
146 C	Spago per legare di iuta	59.04-70	tonnellate
147	Cascami di seta pettinati o cardati	50.03-90	tonnellate
148 A	Filati di iuta	57.06-11; 15; 30	tonnellate
148 B	Filati di cocco	57.07-10	tonnellate
149 A	Filati di iuta greggi di larghezza 150-230 cm	57.10-61	tonnellate
149 B	Tessuti di iuta greggi di larghezza superiore a 230 cm	57.10-65	tonnellate

Categoria N.	Designazione delle merci	Codice Nimexe (1979)	Unità
149 C	Tessuti di iuta lavorati di larghezza superiore a 150 cm	57.10-70	tonnellate
150 A	Tessuti e sacchi di iuta di larghezza inferiore a 150 cm e di peso inferiore a 310 g	57.10-21; 29 62.03-13	tonnellate
150 B	Tessuti e sacchi di iuta di larghezza inferiore a 150 cm e di peso compreso tra 310 e 500 g	57.10-31; 39 62.03-15	tonnellate
150 C	Tessuti e sacchi di iuta di larghezza inferiore a 150 cm, di peso superiore a 500 g	57.10-50 62.03-17	tonnellate
151 A	Tappeti di cocco	58.02-11	tonnellate
151 B	Tappeti di iuta	58.02-50	tonnellate
152	Feltro di iuta	59.02-31	tonnellate
153	Sacchi di iuta	62.03-11	tonnellate
154	Fibre naturali gregge	50.01-00 50.02-00 50.03-10 53.01-10; 20; 30; 40 53.02-10; 51; 59; 93; 95; 97 53.03-01; 03; 20; 30; 91; 95 53.04-00 54.01-10; 21; 25; 30; 40; 70 54.02-00 55.01-10; 90 55.02-10; 90 55.03-10; 30; 50; 90 57.01-20; 50 57.02-00 57.03-10; 30; 50 57.04-10; 30; 50	tonnellate

ALLEGATO III

di cui all'articolo 2

ORIGINE

Articolo 1

1. I prodotti di cui all'allegato I, originari della Cina, sono ammessi all'importazione nella Comunità col regime stabilito dal regolamento su presentazione di un certificato di origine conforme al modello accluso nell'allegato VI.

2. Questo certificato di origine è rilasciato dalle autorità governative competenti della Cina se i prodotti in questione possono essere considerati originari di questo paese a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

3. Tuttavia, i prodotti di cui all'allegato I diversi da quelli dei gruppi I e II sono ammessi all'importazione nella Comunità col regime stabilito dal regolamento previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore o del fornitore figurante sulla fattura o, in mancanza di fattura, su un altro documento commerciale relativo a detti prodotti in cui si attesta che i prodotti in questione sono originari del paese fornitore in cui è stata redatta questa dichiarazione, a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

4. Quando sono fissati criteri di determinazione dell'origine diversi per prodotti della stessa categoria e della stessa voce doganale, i certificati o le dichiarazioni devono comprendere una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire di valutare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata redatta la dichiarazione.

Articolo 2

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture riportate sul certificato di origine e quelle che figurano nei documenti presentati in dogana per espletare le formalità d'importazione dei prodotti non provoca l'effetto, ipso facto, di mettere in dubbio le dichiarazioni che figurano nel certificato.

Articolo 3

1. A titolo di sondaggio o ogni volta che le autorità comunitarie competenti nutrono fondati dubbi sull'autenticità del certificato o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale dei prodotti in questione, vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine.

In tal caso le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine o una copia all'autorità governativa competente della Cina indicando, eventualmente, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'indagine. Esse allegano al certificato di origine o alla copia del medesimo, qualora sia stata presentata la fattura, detta fattura o una copia della medesima e forniscono tutte le informazioni che è stato possibile riunire e che inducono a ritenere inesatte le diciture che figurano nel certificato di cui trattasi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano altresì ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente allegato.

3. I risultati dei controlli a posteriori, effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2, vengono portati a conoscenza delle autorità comunitarie competenti entro il termine massimo di tre mesi.

4. Se da questi controlli emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato dell'origine esamina quanto prima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 802/68 [1], l'opportunità di esigere dalla Cina, per i prodotti interessati, la presentazione di un certificato di origine conforme all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

La decisione viene presa conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, l'autorità governativa competente della Cina

---

[1] GU n. L 148 del 26. 6. 1968, pag. 1.

deve conservare, per almeno due anni, le copie dei certificati nonché, eventualmente, i relativi documenti d'esportazione.

6. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, a titolo di sondaggio, non può ostare alla commercializzazione dei prodotti in questione.

Articolo 4

1. I certificati di circolazione e i formulari EUR 1 e EUR 2, nonché i certificati di origine tipo A e i formulari APR, presentati all'importazione nella Comunità per ottenere una preferenza tariffaria, vengono accettati al posto delle giustificazioni dell'origine di cui all'articolo 1.

2. Le giustificazioni dell'origine di cui all'articolo 1 non vengono richieste per le merci accompagnate da un certificato conforme ai modelli e che soddisfano le condizioni fissate dai regolamenti (CEE) n. 2635/77 [1] e (CEE) n. 2636/77 [2] e dalle disposizioni corrispondenti destinate successivamente a sostituirli.

3. Il paragrafo 2 si applica altresì alle merci accompagnate da un certificato conforme al modello e alle condizioni fissate dall'allegato VII.

4. Le importazioni non commerciali, esonerate dalla presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1 a norma delle disposizioni dei regimi preferenziali interessati, non sono soggette alle disposizioni del presente allegato.

---

(1) GU n. L 307 del 30. 11. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 30. 11. 1977, pag. 42.

ALLEGATO IV

In mancanza di precisazioni quanto alla materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 tali prodotti si intendono come esclusivamente costituiti di lana o di peli fini, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali.

La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti quantitativi per gli anni 1981, 1982 e 1983 sarà pubblicata a titolo informativo e la sua versione definitiva sarà oggetto di un regolamento comunitario, stabilito in conformità alle procedure di cui all'articolo 14 e da pubblicarsi all'inizio di ciascuno di tali anni.

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe 1979	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1980	1981	1982	1983
1	55.05	55.05-13; 19; 21; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 41; 45; 46; 48; 52; 58; 61; 65; 67; 69; 72; 78; 92; 98	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Cina	D	Tonn.	1 226	1 228	1 230	1 232
					F		504	509	513	517
					I		103	104	105	106
					BNL		137	138	140	142
					UK		61	62	63	64
					IRL		87	89	91	93
					DK		50	51	52	53
					CEE		2 168	2 181	2 194	2 207
2 (1)	55.09		Altri tessuti di cotone:	Cina (2)	D	Tonn.	2 705	2 725	2 745	2 765
					F		4 672	4 682	4 692	4 702
		55.09-01; 02; 03; 04; 05; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 29; 31; 33; 35; 37; 38; 39; 41; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 92; 93; 97	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate		I		1 717	1 724	1 731	1 738
					BNL		3 155	3 177	3 199	3 221
					UK		3 837	3 874	3 911	3 948
					IRL		492	495	498	501
					DK		1 523	1 526	1 529	1 532
					CEE		18 101	18 203	18 305	18 407

(1) La categoria 2 include tessuti di cotone (garza assorbente) non impregnati o impregnati di sostanze farmaceutiche della voce 30.04 della tariffa doganale comune.
(2) Vedi appendice.

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe 1979	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1980	1981	1982	1983
2 *(segue)*			a) di cui:	Cina	D	Tonn.	271	272	275	277
					F		467	468	469	470
		55.09-03; 04; 05; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 70; 71; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 92; 93; 97	non greggi né imbianchiti		I		172	172	173	174
					BNL		(1)	(1)	(1)	(1)
					UK		384	387	391	395
					IRL		49	50	50	50
					DK		152	153	153	153
3	56.07 A		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:	Cina (1)	D	Tonn.	278	286	294	302
					F		129	138	147	157
					I		201	203	205	206
			A. di fibre tessili sintetiche:		BNL		2 263	2 266	2 269	2 272
					UK		40	40	40	40
		56.07-01; 04; 05; 07; 08; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 26; 27; 28; 32; 33; 34; 36	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:		IRL		51	52	53	54
					DK		62	64	66	69
					CEE		3 024	3 049	3 074	3 100
		56.07-01; 05; 07; 08; 13; 14; 16; 18; 21; 23; 26; 27; 28; 33; 34; 36	a) di cui:	Cina	D	Tonn.	28	29	29	30
					F		13	14	15	16
			non greggi né imbianchiti		I		20	20	20	21
					BNL		(1)	(1)	(1)	(1)
					UK		4	4	4	4
					IRL		5	5	5	5
					DK		6	6	7	7

(1) Vedi appendice.

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe 1979	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1980	1981	1982	1983
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04-19; 20; 22; 23; 24; 26; 41; 50; 58; 71; 79; 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	Cina	D F I BNL UK IRL DK CEE	1 000 pezzi	1 183 1 351 623 427 511 19 78 4 192	1 215 1 371 657 453 557 21 86 4 360	1 246 1 390 699 478 603 24 94 4 534	1 278 1 410 743 503 652 27 103 4 716
5	60.05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) 22 bbb) ccc) ddd) eee)	60.05-01; 27; 28; 29; 30; 33; 36; 37; 38	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)] a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina	D F I BNL UK IRL DK CEE	1 000 pezzi	1 465 714 639 394 1 077 (1) 24 65 4 378 (1)	1 508 745 667 408 1 126 26 74 4 554	1 551 777 700 481 1 175 28 84 4 736	1 596 810 734 435 1 226 30 94 4 925
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62; 64; 66; 72; 74; 76 61.02-66; 68; 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	D F I BNL UK IRL DK CEE	1 000 pezzi	2 757 892 491 862 (1) 209 31 295 5 537	2 815 942 528 884 231 34 297 5 731	2 874 992 563 906 254 38 299 5 932	2 933 1 044 611 929 273 42 301 6 139

(1) Vedi appendice.

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe 1979	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1980	1981	1982	1983
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22; 23; 24; 25 61.02-78; 82; 92	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	D F I BNL UK IRL DK CEE	1 000 pezzi	654 223 267 122 157 20 51 1 494	658 226 274 124 162 20 52 1 516	662 229 282 125 167 21 53 1 539	666 232 290 127 172 21 54 1 562
8	61.03 A	61.03-11; 15; 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	D F I BNL UK IRL DK CEE	1 000 pezzi	3 327 580 553 480 773 37 396 6 146	3 354 581 577 490 801 38 397 6 238	3 381 581 602 500 830 40 398 6 332	3 408 582 628 510 859 41 399 6 427
9	55.08 62.02 B III a) 1	55.08-10; 30; 50; 80 62.02-71	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna: Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del genere spugna, di cotone	Cina	D F I BNL UK IRL DK CEE	Tonn.	768 174 269 104 340 12 251 1 918	780 200 290 120 378 14 252 2 034	796 228 305 137 421 16 253 2 156	810 258 328 156 461 18 254 2 285

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe 1979	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1980	1981	1982	1983
10	ex 60.02 A		Guanti a maglia non elastica né gommata:	Cina (1)	D UK	1 000 paia	1 751 639(1)	1 804 658	1 858 677	1 913 698
		60.02-40	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche							
12	60.03 A B I II b) C D	60.03-11; 19; 20; 27; 30; 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna	Cina	D F I BNL UK IRL DK CEE	1 000 paia	841 4 504 307 996 577 18 220 7 463	912 4 526 352 1 017 702 23 230 7 762	990 4 549 398 1 040 830 25 240 8 072	1 077 4 572 446 1 060 962 28 250 8 395
14 B	61.01 B V b) 1 2 3	61.01-41; 42; 44; 46; 47	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo e per ragazzo, diversi da quelli della categoria 14 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificali	Cina	D I UK IRL	1 000 pezzi	46 19 14 1	47 20 15 1	48 20 15 1	49 21 16 1
15 B	61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	61.02-31; 32; 33; 35; 36; 37; 39; 40	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	I IRL	1 000 pezzi	23 3	23 3	24 3	25 3

(1) Vedi appendice.

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe 1979	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1980	1981	1982	1983
17	61.01 B V a) 1 2 3	61.01-34; 36; 37	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Giacche e giacchette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	I UK	1 000 pezzi	21 36,7	21 37,8	22 39,0	23 40,1
18	61.03 B C	61.03-51; 55; 59; 81; 85; 89	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: Sottovesti tessute, diverse dalle camicie e camicette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	D F BNL UK	Tonn.	51 41 12 72	53 42 13 74	55 44 13 76	56 45 14 79
19	61.05 B I III	61.05-30; 99	Fazzoletti da naso e da taschino: B. altri: Fazzoletti da naso, di tessuto, per un valore non superiore a 15 UCE per kg netto	Cina (1)	D F I BNL UK IRL DK CEE	1 000 pezzi	13 442 2 558 7 896 11 630 4 552 117 1 635 41 830	13 889 2 910 8 059 11 687 5 156 133 1 668 43 504	14 350 3 305 8 258 11 745 5 730 154 1 702 45 244	14 806 3 737 8 451 11 804 6 347 174 1 735 47 054
23	56.05 B	56.05-51; 55; 61; 65; 71; 75; 81; 85; 91; 95; 99	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: B. di fibre tessili artificiali: Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Cina	BNL	Tonn.	1 751	1 804	1 858	1 913

(1) Vedi appendice.

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe 1979	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità.	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1980	1981	1982	1983
32	ex 58.04		Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05:	Cina	D	Tonn.	569	588	614	640
					F		372	385	400	416
					I		275	290	306	322
					BNL		114	128	146	167
					UK		310	354	391	430
					IRL		35	35	35	36
					DK		101	102	103	104
		58.04-07; 11; 15; 18; 41; 43; 45; 61; 63; 67; 69; 71; 75; 77; 78	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio di tipo spugna e i nastri, galloni e simili, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		CEE		1 776	1 882	1 995	2 115
37	56.07 B		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:	Cina	D	Tonn.	1 442	1 491	1 538	1 588
					F		467	523	585	650
					I		556	610	666	725
			B. di fibre tessili artificiali:		BNL		518	535	555	573
					UK		573	654	744	842
					IRL		36	40	43	47
					DK		829	833	837	841
		56.07-37; 42; 44; 48; 52; 53; 54; 57; 58; 62; 63; 64; 66; 72; 73; 74; 77; 78; 82; 83; 84; 87	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, diversi dai nastri, galloni e simili, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia:		CEE		4 421	4 686	4 968	5 266
		56.07-37; 44; 48; 52; 54; 57; 58; 63; 64; 66; 73; 74; 77; 78; 83; 84; 87	a) di cui: non greggi o imbianchiti	Cina	D	Tonn.	433	447	461	476
					F		142	161	181	203
					I		167	183	199	218
					BNL		155	161	167	172
					UK		170	192	218	244
					IRL		11	12	13	14
					DK		249	250	251	252
					CEE		1 327	1 406	1 490	1 579
39	62.02 B II a) c) III a) 2 c)		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:	Cina (1)	D	Tonn.	900	943	992	1 041
					F		531 (1)	564	598	636
					I		444 (1)	472	500	529
					BNL		420	433	445	457
			B. altri:		UK		194	244	302	371
					IRL		19	24	27	30
					DK		70	78	87	94
		62.02-41; 43; 47; 65; 73; 77	Biancheria da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tessuta diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		CEE		2 578	2 758	2 951	3 158

(1) Vedi appendice.

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe 1979	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
							1980	1981	1982	1983
59	58.02 ex A B ex 59.02 A		Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare:	Cina	F	Tonn.	152	160	168	176
		58.02-12; 14; 17; 18; 19; 30; 43; 49; 90 59.02-01; 09	Tappeti, tessuti o a maglia, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati; rivestimenti in feltro per pavimenti							
76	61.01 B I 61.02 B II a)		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri:	Cina	F BNL	Tonn.	84 51	88 54	93 57	97 60
		61.01-13; 15; 17; 19	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo							
		61.02-12; 14	Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali							
78	61.01 A II B III V f) 1 2 3		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:	Cina (1)	F	Tonn.	200	209	220	231
		61.01-09; 24; 25; 26; 92; 94; 96	Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa e altri indumenti esterni, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 76 e 79, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali							

(1) Vedi appendice.

Appendice dell'allegato IV

<table>
<tr><th>Categorie</th><th>Paese fornitore</th><th>Disposizioni</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Cina</td><td>Possibilità di trasferimento verso la categoria 3 fino al 40 % della categoria di destinazione tranne per il Benelux; per questa regione la categoria 2 è unita alla categoria 3.</td></tr>
<tr><td>2 a)</td><td>Cina</td><td>I livelli ripresi qui di seguito per il Benelux inglobano questa categoria e la categoria 3 a):
(in tonnellate)
<table><tr><th>1980</th><th>1981</th><th>1982</th><th>1983</th></tr><tr><td>202</td><td>204</td><td>206</td><td>208</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cina</td><td>Possibilità di trasferimento verso la categoria 2 fino al 40 % della categoria di destinazione tranne per il Benelux; per questa regione la categoria 3 è unita alla categoria 2.</td></tr>
<tr><td>3 a)</td><td>Cina</td><td>Vedi categoria 2 a) sopracitata.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Cina</td><td>I sottomassimali indicati qui di seguito si applicano all'interno del limite quantitativo indicato nell'allegato per la Comunità e il Regno Unito:
Maglie, pullover di lana e di peli fini:
(pezzi)
<table><tr><th></th><th>1980</th><th>1981</th><th>1982</th><th>1983</th></tr><tr><td>CEE</td><td>41 600</td><td>43 300</td><td>45 000</td><td>46 800</td></tr><tr><td>UK</td><td>9 400</td><td>9 700</td><td>10 000</td><td>10 400</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cina</td><td>I sottomassimali qui di seguito si applicano all'interno del limite quantitativo indicato nell'allegato per il Benelux:
Pantaloni lunghi:
(1 000 pezzi)
<table><tr><th>1980</th><th>1981</th><th>1982</th><th>1983</th></tr><tr><td>410</td><td>420</td><td>430</td><td>440</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cina</td><td>I limiti quantitativi indicati nell'allegato includono i guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche della categoria 11, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali.
I sottomassimali qui di seguito si applicano all'interno del limite quantitativo indicato nell'allegato per il Regno Unito:
Guanti della categoria 10 (impregnati o spalmati):
(paia)
<table><tr><th>1980</th><th>1981</th><th>1982</th><th>1983</th></tr><tr><td>20 600</td><td>21 200</td><td>21 900</td><td>22 500</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Categoria</th><th>Paese fornitore</th><th>Disposizioni</th></tr>
<tr><td>19</td><td>Cina</td><td>I limiti quantitativi indicati nell'allegato comprendono i fazzoletti di cotone della categoria 89.</td></tr>
<tr><td>39</td><td>Cina</td><td>Il limite quantitativo indicato nell'allegato comprende la biancheria da letto della categoria 20.

I sottomassimali qui di seguito si applicano all'interno dei limiti quantitativi indicati nell'allegato per la Francia:

Biancheria da casa non ricamata:

(in tonnellate)
<table><tr><th>1980</th><th>1981</th><th>1982</th><th>1983</th></tr><tr><td>129</td><td>137</td><td>147</td><td>157</td></tr></table>
I sottomassimali qui di seguito si applicano all'interno dei limiti quantitativi indicati nell'allegato per il Benelux:

Biancheria da letto:

(in tonnellate)
<table><tr><th>1980</th><th>1981</th><th>1982</th><th>1983</th></tr><tr><td>32</td><td>34</td><td>37</td><td>39</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>78</td><td>Cina</td><td>I limiti quantitativi fissati nell'allegato comprendono indumenti esterni per donna della categoria 81.</td></tr>
</table>

Per la Germania il 26 % dei limiti quantitativi che figurano nell'allegato sono da utilizzarsi durante la Fiera di Berlino.

ALLEGATO V

di cui all'articolo 3

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

Articolo 1

Le autorità competenti della Cina rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi di cui all'allegato IV, fino a concorrenza dei limiti quantitativi e delle quote corrispondenti.

Articolo 2

1. La licenza di esportazione è conforme al modello accluso all'allegato VI; eventualmente può figurarvi anche la traduzione in un'altra lingua. Essa deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo e sull'aliquota fissata per la categoria cui il prodotto appartiene.

2. Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione o da un documento di importazione.

Articolo 3

La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d'esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di importazione emesse dalle autorità competenti della Cina, licenze in base alle quali sono state rilasciate le suddette autorizzazioni di importazione.

Articolo 4

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi e sulle quote fissate per l'anno per il quale è stata rilasciata la licenza d'esportazione.

Articolo 5

1. Le autorità dello Stato membro indicato sulla licenza d'esportazione quale destinatario rilasciano automaticamente un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento.

2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi.

3. Le autorizzazioni d'importazione sono valide solo nello Stato membro che le ha rilasciate.

4. La dichiarazione o la richiesta dell'importatore deve indicare o contenere unicamente:

a) l'identificazione dell'importatore e dell'esportatore;

b) il paese d'origine ed eventualmente il paese di provenienza e il paese d'acquisto;

c) la designazione del prodotto indicando:

   — la denominazione commerciale,

   — la categoria del prodotto,

   — la descrizione delle merci secondo la voce doganale e/o il numero di riferimento della nomenclatura delle merci per la statistica del commercio estero;

d) il quantitativo nell'unità appropriata;

e) il valore;

f) eventualmente, la data il pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

g) la data e il numero della licenza d'esportazione;

h) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

i) la data e la firma dell'importatore.

Articolo 6

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati senza discriminazione a ogni importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni richieste dalle norme vigenti.

Articolo 7

1. Se le autorità di uno Stato membro constatano che il volume totale coperto dalle licenze d'esportazione rilasciate dalla Cina per una determinata categoria supera la quota fissata per la stessa, dette autorità sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equivalenti e informano immediatamente le autorità della Cina nonché la Commissione.

2. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con le autorità della Cina.

ALLEGATO VI

FORME E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE LICENZE D'ESPORTAZIONE, DEI CERTIFICATI DI IMBARCO E DEI CERTIFICATI D'ORIGINE — DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Le licenze d'esportazione, i certificati di imbarco e i certificati d'origine sono redatti in inglese o in francese.

Se sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in carattere stampatello.

Sono ammesse copie supplementari, debitamente designate come tali, delle licenze d'esportazione, dei certificati di imbarco e dei certificati d'origine.

Il formato dei documenti è 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca del peso minimo di 25 g per m^2. I documenti hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Ogni documento deve recare un numero di serie, stampato o non, destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 2

Le licenze d'esportazione, i certificati di imbarco e i certificati d'origine possono essere rilasciati dopo l'imbarco delle merci cui si riferiscono. In questi casi essi devono recare la dicitura «délivré a posteriori» o «issued retrospectively».

Articolo 3

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, di un certificato di imbarco o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità governative competenti che hanno rilasciato i documenti per ottenere un duplicato, compilato in base ai documenti d'esportazione in possesso di tali autorità. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione dell'originale devono recare la dicitura «duplicata» o «duplicate».

Il duplicato deve indicare la data della licenza o del certificato originale.

Articolo 4

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità della Cina competenti a rilasciare i certificati d'origine, i certificati di imbarco e le licenze d'esportazione, nonché i modelli dei timbri usati da dette autorità.

1 Exporter (name, full address, country)
Exportateur (nom, adresse complète, pays)

ORIGINAL

2 **No**

3 Quota year
Année contingentaire

4 Category number
Numéro de catégorie

5 Consignee (name, full address, country)
Destinataire (nom, adresse complète, pays)

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Textile products)

CERTIFICAT D'ORIGINE
(produits textiles)

6 Country of origin
Pays d'origine

7 Country of destination
Pays de destination

8 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

9 Supplementary details
Données supplémentaires

10 Marks and numbers - Number and kind of packages - Description of goods
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - Désignation des marchandises

11 Quantity (1)
Quantité (1)

12 FOB Value (2)
Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne.

14 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

At - À ....., on - le .....

(Signature)

(Stamp - Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	**EXPORT LICENCE** **(Textile products)** **LICENCE D'EXPORTATION** **(produits textiles)**	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	

10 Marks and numbers - Number and kind of packages - Description of goods Marques et numéros - Nombre et nature des colis - Désignation des marchandises	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB Value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.

14 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

At - À ....., on - le .....

(Signature) (Stamp - Sceau)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	3 Shipment year Année d'embarquement	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	**SHIPMENT CERTIFICATE** **(Textile products)** **CERTIFICAT D'EMBARQUEMENT** **(produits textiles)**	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment – Means of transport Lieu et date d'embarquement – Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	

10 Marks and numbers – Number and kind of packages – Description of goods Marques et numéros – Nombre et nature des colis – Désignation des marchandises	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB Value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above are intended for export in the framework of the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community.

Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont destinées à être exportées dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.

14 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

At – À ....., on – le .....

(1) Indicate the quantity in the unit prescribed for category where other than net weight – Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) Optional – Facultatif – Indicate the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

ALLEGATO VIII

di cui all'articolo 5, paragrafo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo con la Cina si intendono per prodotti dell'artigianato e del folclore gli articoli seguenti:

a) gli indumenti tradizionalmente confezionati a mano nella fabbricazione artigianale della Cina, ottenuti a partire da tessuti e cuciti esclusivamente a mano;

b) altri articoli tessili tradizionalmente confezionati a mano nella fabbricazione artigianale della Cina, ottenuti su telai azionati a mano o a pedale che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale locale cinese e cuciti esclusivamente a mano;

c) prodotti tessili artigianali che fanno parte del folclore tradizionale cinese, definiti in un elenco da concordare di concerto tra le due parti.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, si applicano unicamente per quanto riguarda i prodotti accompagnati da un certificato conforme al modello accluso al presente allegato, che viene rilasciato dalle autorità competenti della Cina.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	**ORIGINAL**	2 **No**
	CERTIFICATE in regard to TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community **CERTIFICAT relatif aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne**	
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination
6 Place and date of shipment – Means of transport Lieu et date d'embarquement – Moyen de transport	7 Supplementary details Données supplémentaires	

8 Marks and numbers – Number and kind of packages – Description of goods Marques et numéros – Nombre et nature des colis – Désignation des marchandises	9 Quantity Quantité	10 FOB Value ([1]) Valeur fob ([1])

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following traditional textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4:

a) garments obtained manually from fabrics and sewn solely by hand without the aid of any machine ([2]);

b) other textile articles obtained manually from the fabrics woven on hand or foot operated looms and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) ([2]);

c) traditional folklore handicraft textile products as defined in the list agreed between the European Economic Community and the country shown in box No 4.

Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant traditionnellement de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:

a) vêtements obtenus manuellement à partir de tissus et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine ([2]);

b) autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) ([2]);

c) produits textiles relevant du folklore traditionnel comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays indiqué dans la case 4.

12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At – À ....., on – le .....

([1]) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

([2]) Delete as appropriate – Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

ALLEGATO IX

di cui all'articolo 3, paragrafo 6

1. Su richiesta di uno Stato membro che ritenga che uno dei prodotti tessili delle categorie 1-114 di cui all'allegato I sia importato dalla Cina a prezzi inferiori a quelli generalmente praticati per prodotti analoghi venduti in condizioni commerciali normali da altri paesi esportatori sul mercato dello Stato membro interessato, la Commissione può chiedere l'apertura di consultazioni con la Cina.

2. Lo Stato membro che chiede l'applicazione di siffatta disposizione comunica alla Commissione gli elementi che giustificano tale misura.

3. In situazione di crisi, le competenti autorità degli Stati membri possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni o dei documenti di importazione in attesa che le consultazioni di cui al paragrafo 1 pervengano ad una soluzione reciprocamente accettabile.